



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.P.U. 44-1/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Francesco	VENIER	Presidente
dott.ssa Annalisa	BARZAZI	Giudice relatore
dott. Gianmarco	CALIENNO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni di ADDI.FIT S.R.L. (C.F. 02893910303), con sede a Majano (Udine), in persona del legale rappresentante sig. Daniele Delle Case, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Liuzzi del Foro di Udine

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso depositato il 9.5.2023 dalla società debitrice e la documentazione allegata;

letto il decreto del Collegio del 25.5.2023, con il quale è stata sollecitata l'integrazione della relazione particolareggiata, ai fini della prova dell'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012 per l'attribuzione della qualifica di *start-up* innovativa, richiamando l'ordinanza della Suprema Corte, I sez. civ., 4.7.2022, n. 21152, confermativa dell'orientamento già assunto da questo Ufficio e dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo cui l'iscrizione della società *start-up* nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese rappresenta condizione necessaria, ma non sufficiente a garantire l'applicazione della disciplina agevolata e, in particolare, la soggezione alla sola procedura di liquidazione del patrimonio e



l'esonero dalla dichiarazione di fallimento, essendo necessaria, in sede giudiziale, la dimostrazione dell'effettivo e concreto possesso dei requisiti prescritti;

letti l'integrazione della relazione particolareggiata conseguentemente depositata e il verbale dell'udienza del 20.6.2023;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCII, essendo il ricorrente residente a Udine;

rilevato che la società debitrice è assoggettabile alla liquidazione controllata, in quanto: a) ha proposto domanda di apertura della procedura come impresa *start up* innovativa costituita il 10.5.2017 ed iscritta dall'1.6.2017 nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese e, come si evince dalla visura camerale, ha regolarmente effettuato la dichiarazione di possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione ed ha provveduto ad aggiornarla annualmente, attestando il permanere dei requisiti di cui all'art. 25 c. 2 del D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. nella L. 17.12.2012, n. 221; -ha fornito al gestore della crisi e ha depositato nel presente procedimento documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 25 c. 2 appena citato, dovendo ricordarsi che l'art. 38 c. 5 del D.L. 19.5.2020, n. 34, conv. nella L. 17.7.2020, n. 77, al fine di alleviare l'impatto negativo dell'emergenza epidemiologica, ha prorogato di dodici mesi il termine quinquennale di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle *start up* innovative; -ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. c) CCII, l'impresa *start up* innovativa non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, ma alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) è in stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che, a fronte di un indebitamento di € 242.684,30, il patrimonio prontamente liquidabile è costituito dal saldo attivo di un conto corrente, pari ad € 706,00 circa, da beni mobili di modestissimo valore, indicati nel ricorso e nella relazione con il prezzo di acquisto, pari a complessivi € 6.800,00 circa, mentre appare alquanto difficile la vendita dei beni immateriali;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione dei gestori della crisi designati dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia),



nella quale, attestata la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di *start up* innovativa, è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCII prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCII:

- dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di ADDI.FIT S.R.L. (C.F. 02893910303), con sede a Majano (Udine), in via Angelo Zampini n. 15;
- nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
- nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott.ssa Barbara Donda (DNDBBR75E55L483), con studio a Tavagnacco in via Udine n. 26/A;
- ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;



-ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico, nel caso sopravvenisse l'acquisizione di beni immobili o mobili registrati;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata alla debitrice e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 22 giugno 2023.

Il Giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il Presidente

dott. Francesco Venier

